

Con il decreto legge Milleproroghe confermato l'accesso al contributo per le Onlus nel 2022

Platea ampia per il 5 per mille

Dal 1° gennaio destinatari tutti i soggetti iscritti al Runts

Pagina a cura

DI LUCIANO DE ANGELIS

Dal 1° gennaio 2022 tutti gli Enti del terzo settore diverranno destinatari del 5 per mille. Limitatamente all'esercizio 2022 anche le società e gli enti iscritti all'anagrafe Onlus resteranno beneficiari del contributo. È quanto deriva dal combinato disposto dell'art. 1 del dpcm 23.7.2020 e dal decreto direttoriale 561/2021 che ha decretato l'operatività del registro Unico del terzo settore nonché dal dl 30 dicembre 2021, n. 228 (c.d. decreto mille proroghe).

Cos'è il 5 per mille. Il 5 per mille è la quota della propria Irpef che le persone fisiche, secondo principi di sussidiarietà fiscale, possono destinare ad enti non profit iscritti presso l'elenco dei beneficiari tenuto dall'Agenzia delle entrate e alle iniziative sociali dei comuni. Il meccanismo del 5 per mille è stato rinnovato con il decreto legislativo 111/2017 nell'ambito della riforma del terzo settore, e successivamente sono state definite le regolamentazioni mediante il dpcm del 23 luglio 2020.

Le novità per il 2022: 5 per mille agli iscritti al Runts. In attuazione dell'articolo 4 del dlgs n. 111/2017, il dpcm 23/7/2020 all'art. 1, comma 1, lettera a), individua la platea dei beneficiari del contributo del cinque per mille. Essi, a decorrere dall'anno successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del terzo settore (Runts) si identificano negli «enti del terzo settore iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore di cui all'art. 46, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società». In relazione alla circostanza che il decreto direttoriale 561/2021 ha fissato l'operatività del Runts alla data del 23 novembre 2021, le nuove norme partiranno dal 1° gennaio 2022. Per detti enti ci sarà la possibilità di richiedere il 5 per mille entro il 10 aprile o direttamente in sede di iscrizione al registro.

Le Onlus. Le disposizioni evidenziate avrebbero potuto creare problemi alle Onlus, che nel 2021 beneficiavano del contributo del 5 per mille di cui al dlgs 111/2017. Queste, seppure enti del terzo settore di diritto possono scegliere di iscriversi al Runts entro il 31 Marzo 2023 (cioè entro il 31 marzo dell'anno successivo all'autorizzazione Ue relativa ai regimi fiscali del terzo

I beneficiari del 5 per mille nel 2022

Enti associativi o fondazionali

- Le Onlus che operano nei settori di cui all'art. 10, lett a) del dpr 460/97
- Gli enti del Terzo settore iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore incluse le cooperative sociali ma escluse le Imprese sociali di natura societaria
- Enti di istruzione e ricerca
- Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
- Enti e istituzioni che svolgono attività di ricerca sanitaria con orientamento traslazionale
- Asd con riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Coni, affiliazione a una Federazione sportiva o a un ente sportivo nazionale o a una disciplina, che svolgono attività di avviamento sportivo per minori, anziani over 60 o persone svantaggiate
- Enti che realizzano attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici
- Enti gestori aree protette

Enti pubblici

- Comuni
- Istituti universitari e di ricerca
- Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e altri istituti sanitari pubblici con finalità di ricerca ad orientamento traslazionale
- Istituti controllati dal Mibact e dotati di autonomia speciale

Fonte: Elaborazione ItaliaOggi 7 su dati tratti da Italianonprofit.it

settore). A questo punto, qualora le Onlus decidessero di cancellarsi dall'anagrafe unica e di iscriversi nel Runts, nel 2022 perderebbero tuttavia la possibilità di applicare il regime fiscale di cui al dlgs 460/1997 senza poter accedere ai nuovi regimi agevolati previsti per le differenti tipologie di Ets (che saranno operativi solo a partire dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione europea).

Ne deriva che la maggior parte di esse (salvo situazioni

particolari legate di fatto al mancato esercizio di attività commerciali per enti privi di partita Iva), andranno a richiedere l'iscrizione dopo l'autorizzazione della Commissione Ue e quindi presumibilmente dal 1° gennaio 2023. Tale situazione avrebbe inibito per tali enti l'accesso al cinque per mille per l'anno 2022. Il problema viene risolto con l'art. 9, comma 6 del dl 30 dicembre 2021, n. 228 (c.d. Milleproroghe). Viene previsto che per Onlus iscritte alla re-

lativa anagrafe alla data del 22 novembre 2021, il contributo del 5 per mille sarà garantito a prescindere dalla circostanza che esse si iscrivano in corso d'anno al Runts.

Ordv e Aps. Nello stesso articolo è previsto che le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, coinvolte nel processo di trasmutazione di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che non siano già regolarmente accreditate al cinque per mille

nell'esercizio 2021, possono accreditarsi al cinque per mille nell'esercizio 2022 con le modalità stabilite dall'articolo 3 del dpcm 23 luglio 2020 entro il 31 ottobre 2022. Ciò, evidentemente, per agevolare quegli enti che, coinvolti nel processo di trasmutazione, potrebbero non avere contezza della stessa entro la data del 10 aprile 2022 (termine ordinario per la richiesta del 5 per mille previsto dall'art. 3, comma 2, del dpcm 23/7/2020).

Le Società di mutuo soccorso. Il ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota n. 19447 del 21 dicembre scorso ha chiarito che al 5 per mille, a partire dal 1° gennaio 2022 possano accedere anche le società di mutuo soccorso, in quanto esse sono una tipologia societaria, a differenza delle imprese sociali, che operano in veste societaria, non a scopo di lucro. In altri termini, per dirla con parole ministeriali «le Soms non sono, ex lege, nelle condizioni di poter remunerare i propri soci, contrariamente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 lettera a) del dlgs n.112/2017 in capo alle imprese sociali costituite in forma societaria, alle quali è consentita una sia pur limitata possibilità di distribuzione di utili ai soci: tale elemento è pertanto alla base dell'esclusione di tali enti dal contributo del cinque per mille». In relazione a tale differenza le società di mutuo soccorso (ad avviso di chi scrive siano esse iscritte nel registro delle imprese sociali che nell'apposita sezione del Runts) sono da ricomprendere nel novero degli enti del terzo settore che possono accedere al beneficio del riparto del cinque per mille, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

© Riproduzione riservata

Bilancio in formato standard

Anche le Onlus che non abbiano effettuato domanda per l'iscrizione al Runts dovranno redigere i propri bilanci relativamente all'esercizio 2021 secondo gli schemi prefissati dal dm n. 39 del 5 marzo 2020. È quanto chiarito dal minlavoro con la nota 29/12/2021 n. 19740. Il rendiconto dovrà seguire gli schemi dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale e della relazione di missione per gli enti più grandi, mentre potrà seguire le regole del «rendiconto per cassa», nei casi in cui i ricavi, le rendite i proventi e le entrate comunque denominate risultino essere inferiori ai 220.000 euro annui. Detti rendiconti, per il 2021, dovranno essere approvati ed assumeranno in un primo momento valen-

za interna, in quanto fintanto che la Onlus non sarà iscritta al Runts, essi non dovranno essere depositati al registro stesso. Va segnalato che tutte le Onlus che vogliono perfezionare la loro iscrizione al Runts (presumibilmente nei primi mesi del 2023), dovranno allegare alla domanda di iscrizione gli ultimi due bilanci approvati (art. 34, c. 3 dm 106/2020). Ne deriva che il bilancio 2021 dovrà, in questa fase successiva, essere anche presentato al Runts.

Assemblee online. L'art. 3, comma 1 del dl milleproroghe rinvia dal 31 dicembre 2021 al 31 luglio 2022, la possibilità per ogni tipologia di società ed ente di indire assemblee (siano esse ordinarie che straordi-

narie) attraverso audio o videoconferenza, senza che lo statuto lo preveda. Il tutto attraverso una modifica all'art. 106, comma 7 del dl 17 marzo 2000 n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27. Il rinvio, ai sensi del comma 8-bis dell'art. 106, riguarda anche le assemblee di qualsiasi tipo di associazione o fondazione indipendentemente che trattasi di ente non profit generico o ente del terzo settore. Da segnalare, a riguardo, che la possibilità di utilizzare le riunioni virtuali, seppur prevista per le assemblee, si applica pacificamente anche alle riunioni dei Consigli di amministrazione, dei collegi sindacali e dei comitati esecutivi degli enti.

© Riproduzione riservata